

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Gradi		euro	euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	100,00	25.905,00
Capitano	144,50	96,33	24.955,15
Tenente	139,00	92,67	24.005,30
Sottotenente	133,25	88,83	23.012,28
1° Maresciallo Luogotenente	139,00	92,67	24.005,30
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	90,33	23.400,85
1° Maresciallo	133,00	88,67	22.969,10
Maresciallo Capo	128,00	85,33	22.105,60
Maresciallo Ordinario	124,00	82,67	21.414,80
Maresciallo	120,75	80,50	20.853,53
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	81,67	21.155,75
Sergente Maggiore Capo	120,25	80,17	20.767,18
Sergente Maggiore	116,25	77,50	20.076,38
Sergente	112,25	74,83	19.385,58
Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	75,67	19.601,45
Caporal Maggiore Capo scelto	111,50	74,33	19.256,05
Caporal Maggiore Capo	108,00	72,00	18.651,60
Caporal Maggiore scelto	104,50	69,67	18.047,15
1° Caporal Maggiore	101,25	67,50	17.485,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.”.

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94:

“Art.10. *Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare*

(*Omissis*).

6. All'articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

